

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

DELIBERA N.53 DEL 21.12.1993

VISTA La Legge 26 febbraio 1987 n.49 sulla nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, la quale ha demandato al C.I.C.S. la definizione degli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo e la determinazione delle priorità per aree geografiche, settori e strumenti di intervento, nonché la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie per la cooperazione multilaterale e bilaterale;

VISTO in particolare l'art.7, comma 1 della suddetta legge, che ha disposto che a valere del Fondo Rotativo costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi degli artt.26 della Legge 24 maggio 1977, n.227 e 6 della predetta Legge 26 febbraio 1987, n.49, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici e privati, del Paese destinatario, nonché di altri Paesi;

VISTO il citato art.7, comma 2, che ha altresì demandato al C.I.C.S. il compito di stabilire la quota del suddetto Fondo Rotativo, i criteri e le condizioni per la concessione dei crediti agevolati ivi previsti;

VISTA la propria delibera n.15 del 23 giugno 1989 relativa agli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo;

VISTE le proprie delibere n.15 del 10 luglio 1987, n.8 del 17 marzo 1989, n.5 del 5 aprile 1990, n.6 del 5 aprile 1990, n.9 del 3 maggio 1991 e n.62 del 21 maggio 1992, con le quali il C.I.C.S. aveva adempiuto a quanto demandatogli dall'art.7 della Legge 26 febbraio 1987, n.49 in ordine ai criteri e condizioni per la concessione dei crediti agevolati ivi previsti;

VISTI i documenti sui quali il Comitato Direzionale si era favorevolmente espresso nelle sue riunioni del 2 dicembre 1987 e del 29 settembre 1988;

DELIBERA

Art.1

Il C.I.C.S., con delibera da assumersi nella prima seduta di ogni anno, tenuto anche conto delle somme non impegnate nel precedente esercizio in base a delibere del C.I.C.S. ai sensi del successivo art.4 e dei rimborsi, stabilisce la quota del Fondo Rotativo, di cui all'art.6 della legge 26 febbraio 1987 n.49, riservata alla concessione dei crediti agevolati alle imprese italiane destinati, in base all'art.7 della predetta legge, al parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori pubblici o privati del Paese destinatario nonché di altri Paesi o Istituzioni Finanziarie Internazionali. Gli importi non impegnati nell'esercizio di competenza potranno essere impiegati negli esercizi successivi.

Sulla base di apposita convenzione, di cui all'art.7, comma 3, della legge n.49, sopra richiamata, il Mediocredito centrale provvederà all'utilizzo delle predette disponibilità in conformità con le delibere del C.I.C.S. e secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art.2

Le partecipazioni al capitale di rischio delle imprese italiane finanziabili ai sensi del precedente articolo, dovranno avere ad oggetto:

- nuove iniziative;

- oppure, la riabilitazione e/o l'ampliamento di iniziative preesistenti - in forma anche di imprese miste, realizzate attraverso l'aumento del capitale di rischio delle iniziative stesse.

Tali iniziative dovranno essere volte a favorire lo sviluppo dei settori agricolo e industriale dei Paesi in via di sviluppo, nonché di quello delle infrastrutture limitatamente ai trasporti,

alle telecomunicazioni, all'energia, al settore idrico (adduzione e distribuzione d'acqua) ed a quello sanitario.

Le stesse iniziative di cui sopra potranno essere finanziate qualora siano connesse con operazioni B.O.O.T ("Build, Own, Operate, Transfer"), a condizione che la proprietà dell'opera ed il periodo di gestione non siano inferiori a dieci anni.

Le iniziative finanziabili potranno essere volte anche alla realizzazione di progetti che rivestano prioritario interesse per i Paesi di sviluppo destinatari e che saranno individuati di comune accordo.

Nella selezione delle iniziative saranno privilegiate quelle suscettibili di produrre effetti positivi sulla bilancia dei pagamenti e quelle volte alla creazione di occupazione locale; si terrà inoltre conto: della utilizzazione di risorse locali, della redditività, del livello tecnologico, della qualità e della quantità della partecipazione di investitori locali - anche attraverso banche locali - e di Paesi terzi al capitale di rischio. Senza pregiudizio delle domande di finanziamento presentate prima della data odierna, fermo restando che la partecipazione degli investitori locali (imprese o cittadini del Paese in Via di Sviluppo in cui si realizza l'iniziativa) non potrà essere inferiore al 25% del capitale di rischio di ogni singola iniziativa, saranno esaminate con preferenza le iniziative che prevedono una partecipazione di investitori del Paese destinatario non inferiore al 50 per cento. Saranno, inoltre, esaminate con preferenza le iniziative che prevedono la partecipazione da parte italiana di piccole e medie imprese.

La partecipazione delle imprese italiane dovrà in ogni caso essere tale da configurare una presenza significativa nel capitale di rischio, come pure nella gestione dell'impresa mista, da realizzarsi attraverso un qualificato apporto manageriale che garantisca un'efficace conduzione aziendale e che, al tempo stesso, permetta la formazione e lo sviluppo di un "management" locale.

Senza pregiudizio delle domande di finanziamento presentate prima della data odierna, ciascuna domanda di finanziamento dovrà essere presentata tassativamente entro un anno dal perfezionamento dell'impresa mista e, comunque:

prima dell'avvio della produzione nel caso di una nuova iniziativa nel settore agricolo o industriale;

prima del completamento dell'opera nel caso di una nuova iniziativa nel settore delle infrastrutture.

Art.3

Le iniziative di cui al precedente art.2 potranno essere realizzate in tutti i Paesi in Via di Sviluppo, ad eccezione di quelli con un reddito annuo pro-capite superiore a 3.250 dollari USA, in base ai dati contenuti nell'ultima edizione del "World Development Report" della Banca Mondiale.

Nelle decisioni sulla concessione dei crediti agevolati di cui all'art.7 della Legge 26 febbraio 1987, n.49, si terrà conto delle garanzie fornite dal Paese beneficiario, per il trasferimento all'estero dei profitti e per il rimpatrio dei capitali italiani disinvestiti in caso di cessione o cessazione delle attività delle stesse imprese, della potenziale situazione di solvibilità del Paese stesso, nonché dell'esistenza di una capacità imprenditoriale locale.

La Direzione Generale si adopererà ogni qual volta possibile per ottenere interventi o garanzie da parte di Organismi Internazionali operanti nel settore (quali, fra l'altro, l'I.F.C., l'U.N.D.P. ed il M.I.G.A.).

Art.4

I crediti agevolati, di cui all'art.7 della legge 26 febbraio 1987 n.49, potranno essere concessi a fronte di conferimenti "in denaro" e/o "in natura" al capitale di rischio delle imprese miste, a fronte cioè della sottoscrizione o dell'acquisto di quote di capitale delle imprese miste, compresi eventuali sovrapprezzi per tenere conto della reale situazione patrimoniale delle stesse.

Tali crediti saranno rimborsati entro un periodo massimo di 10 anni a partire dalla data della firma del contratto di finanziamento, comprensivo di un periodo di grazia per capitale e interessi comunque non superiore a 2 anni.

In caso di disinvestimento totale o parziale volontario, i crediti dovranno essere rimborsati in via anticipata.

Il tasso di interesse agevolato sarà fissato in misura pari al 30% del tasso fisso di riferimento stabilito dal Ministero del Tesoro per le operazioni ai sensi del DPR 902/76 vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento.

Il finanziamento agevolato potrà coprire:

- - fino al 70% della quota di pertinenza dell'impresa italiana per un importo non superiore ai primi € 5.164.569 (10 miliardi di lire) della partecipazione, nonché, qualora l'iniziativa rivesta particolare rilievo ai fini degli obiettivi di sviluppo del Paese beneficiario e di eventuali Paesi terzi,

- fino al 50% della quota eccedente il predetto limite.

I limiti di cui sopra valgono anche quando una o più imprese italiane richiedano più finanziamenti agevolati a fronte di una unica impresa mista.

Qualora il finanziamento agevolato sia a fronte di partecipazione espressa in valuta estera, l'importo massimo del finanziamento in Euro, che non potrà comunque superare € 10.329.138 (20 miliardi di lire) per ciascuna iniziativa, sarà determinato da MCC S.p.A. utilizzando i tassi di cambio vigenti sul mercato alla data di approvazione del finanziamento agevolato con delibera del C.I.C.S.

Salvo quanto previsto per l'eventuale anticipazione, che in ogni caso non potrà superare il 50% del finanziamento (o dell'importo massimo del finanziamento in Euro di cui sopra, nel caso di partecipazione espressa in valuta estera) e dovrà essere concessa contro garanzie bancarie, il finanziamento sarà erogato sulla base delle scadenze previste nel contratto di finanziamento a fronte di idonea documentazione comprovante l'avvenuto conferimento da parte dell'impresa richiedente.

Ai fini dell'erogazione del finanziamento, il controvalore in Euro dei conferimenti sarà determinato sulla base dei tassi di cambio prevalenti sul mercato alla data dei singoli conferimenti secondo le modalità fissate da MCC S.p.A. e contrattualmente stabilite. Il controvalore in Euro delle prime erogazioni da effettuarsi dopo la eventuale anticipazione sarà portato a scomputo del valore dell'anticipazione stessa, fino a concorrenza della medesima.

Nel caso di conferimenti "in natura", la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari esteri dovrà valutare, sulla base di idonea documentazione, la congruità di tali conferimenti, restando inteso che l'importo del finanziamento agevolato sarà determinato in rapporto al valore congruito. Senza pregiudizio delle domande di finanziamento presentate prima della data odierna, qualora i conferimenti "in natura" siano costituiti da materiali o attrezzature usati, il loro valore congruito dovrà essere convenzionalmente considerato pari al valore di mercato diminuito del 30%.

Nel caso in cui il valore congruito dei conferimenti "in natura" differisca dal valore concordato tra i "partners" dell'impresa mista, si procederà comunque come segue:

- qualora il valore congruito risultasse inferiore al valore concordato, l'importo del finanziamento agevolato sarà calcolato in rapporto al valore congruito;
- qualora il valore congruito risultasse superiore o uguale al valore concordato, l'importo del finanziamento agevolato sarà calcolato in rapporto al valore concordato.

Art.5

A garanzia del rimborso del finanziamento agevolato, ove ritenuto necessario, potranno essere acquisite garanzie aziendali dell'impresa finanziata o delle sue collegate.

L'acquisizione delle garanzie sarà di competenza del Mediocredito centrale.

Art.6

Gli interventi agevolati di cui al precedente articolo potranno eventualmente cumularsi con altre agevolazioni sia nazionali che internazionali, comprese quelle previste dalla stessa Legge n.49/87 (crediti di aiuto e doni).

Nel valutare le diverse fonti e forme di finanziamento di ciascuna iniziativa, dovrà essere verificata l'esistenza di un corretto rapporto tra capitale di rischio ed indebitamento dell'impresa mista.

Art.7

Utilizzando il modulo predisposto dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo - il quale stabilisce anche la documentazione necessaria, o comunque seguendone le indicazioni, l'impresa italiana, per ottenere il finanziamento agevolato ai sensi degli articoli precedenti, dovrà presentare apposita domanda alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo che - in coordinamento con la Direzione Generale degli Affari Economici e con il Mediocredito centrale - ne verifica la generale rispondenza ai principi di cui all'art.7 della Legge 26 febbraio 1987, n.49 e ai programmi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo interessati.

In caso favorevole la stessa Direzione Generale avvierà, entro 1 mese dalla presentazione della richiesta completa della necessaria documentazione da parte dell'impresa interessata, la valutazione economica dell'iniziativa e trasmetterà contestualmente la domanda al Mediocredito centrale al quale, ai sensi dell'art.7 della citata legge è affidata - con apposita convenzione - la valutazione, l'erogazione e la gestione dei crediti agevolati. In relazione a quanto sopra al predetto Mediocredito centrale spetterà anche la rappresentanza negoziale e processuale nei rapporti nascenti dalle operazioni effettuate a valere sul Fondo Rotativo. Il Mediocredito centrale, nell'effettuazione dell'istruttoria, dovrà valutare altresì l'affidabilità dell'impresa italiana richiedente in generale ed in rapporto all'iniziativa.

I risultati dell'istruttoria di Mediocredito centrale, contenuti in apposita relazione, saranno trasmessi alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo entro 4 mesi dal ricevimento della domanda completa della necessaria documentazione.

Conclusasi con esito favorevole la valutazione economica dell'iniziativa da parte della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo - e comunque entro 4 mesi dall'avvio della stessa - sottoporrà i risultati della propria valutazione, unitamente a quelli dell'istruttoria del Mediocredito centrale, al Comitato Direzionale istituito ai sensi dell'art.9 della Legge 26 febbraio n.49, il quale dovrà esprimere il proprio motivato parere.

Delle domande la cui istruttoria dovesse concludersi negativamente verrà informato il Comitato Direzionale. Lo stesso Comitato Direzionale sarà informato degli eventuali ritardi che avessero a verificarsi nelle procedure di valutazione rispetto ai tempi sopra indicati.

Prima della presentazione della richiesta di finanziamento al C.I.C.S., la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, per il tramite delle Ambasciate competenti, provvederà ad informare dell'iniziativa e del finanziamento all'esame le Autorità del Paese in cui l'impresa mista svolgerà la propria attività ed acquisirà il relativo parere dell'Ambasciata.

Per ciascuna valutazione finanziario-bancaria effettuata, al Mediocredito Centrale spetterà una commissione il cui importo sarà definito dalla precitata convenzione ed i cui oneri graveranno sul Fondo Rotativo ex art.6 della legge n.49/87.

La concessione del finanziamento sarà disposta, su proposta del Ministero degli Affari Esteri, con decreto del Ministero del Tesoro, previa delibera del C.I.C.S., che stabilirà le condizioni finanziarie del credito stesso.

Il decreto del Ministero del Tesoro dovrà indicare la descrizione dell'iniziativa, l'impresa beneficiaria, l'ammontare del finanziamento concesso, il tasso di interesse (in misura percentuale del tasso fisso di riferimento valevole per le operazioni ai sensi del DPR n.902/76), la durata e le modalità di rimborso, ivi compresi la durata del periodo di grazia e le garanzie del finanziamento, ai sensi del successivo art.8.

Sulla base del decreto di concessione il Mediocredito Centrale provvederà a stipulare il contratto di finanziamento con l'impresa beneficiaria. Ove tale contratto non fosse firmato entro sei mesi dalla data del decreto, il relativo finanziamento sarà da ritenere annullato, salvo la concessione di una proroga di sei mesi da parte del Comitato Direzionale su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria.

Art.8

L'impresa italiana, in via preventiva, potrà chiedere un affidamento di massima sulla base di un progetto di fattibilità preliminare e/o di descrizione della iniziativa, nonché di ogni altro documento utile e disponibile in tale fase.

La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, acquisita la valutazione di competenza del Mediocredito centrale, presenterà una proposta al Comitato Direzionale per la concessione di un affidamento di massima.

L'affidamento avrà validità di 6 mesi e non impegnerà comunque gli Organi cui è demandata la definitiva istruttoria e approvazione del finanziamento.

Art.9

La presente delibera, che sostituisce la n.62 del 21 maggio 1992, si applica a tutte le operazioni approvate dal C.I.C.S. a partire dalla data odierna.